



REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL CONFERIMENTO DEI DOTTORATI HONORIS CAUSA

Emanato con Decreto Rettorale prot. n. 21563 del 02 aprile 2019

Entrato in vigore in data 02 aprile 2019

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina il conferimento da parte dell'Università di Camerino del titolo di Dottore di ricerca Honoris Causa.

Art. 2 - Requisiti soggettivi per il conferimento

Il Dottorato Honoris Causa può essere conferito a personalità viventi, di norma già laureate, i cui meriti scientifici, umanitari o sociali siano di indubbio rilievo, siano chiaramente riconosciuti a livello pubblico nazionale e internazionale e che abbiano contribuito in maniera significativa all'avanzamento scientifico delle discipline pertinenti il dottorato che viene conferito.

Art. 3 - Proposte e procedure di deliberazione

La proposta di conferimento del Dottorato Honoris Causa va indirizzata al Rettore dal Consiglio della Scuola di Dottorato, con delibera approvata dai 2/3 dei suoi componenti, su proposta del Collegio dei Docenti del corso di dottorato di riferimento. Si può procedere a formulare proposte solo su dottorati attivi nell'anno accademico in cui viene formulata la proposta. Il Senato Accademico esamina le proposte e procede all'approvazione, con maggioranza dei due terzi dei componenti, del conferimento del Dottorato Honoris Causa. Il Senato Accademico può autorizzare per ciascun anno accademico una sola proposta proveniente dal Consiglio della Scuola di Dottorato. Qualora la Scuola di Dottorato dovesse ricevere più richieste da parte dei Collegi dei docenti sarà il Rettore a decidere quale proposta debba essere sottoposta al vaglio del Senato Accademico. Inoltre il Rettore, di concerto con il direttore della Scuola di dottorato, può proporre, per ogni anno accademico, un conferimento di Dottorato Honoris Causa di interesse generale della Università.

Art.4 - Modalità di presentazione delle proposte

Le proposte di conferimento del titolo di dottore di ricerca honoris causa devono essere inoltrate al Rettore entro il 31 gennaio o il 30 giugno di ogni anno. La Scuola proponente partecipa ai costi di conferimento del Dottorato Honoris Causa.

Art.5 – Diritti

Il diploma di Dottorato Honoris causa attribuisce tutti i diritti del dottorato ordinario, in quanto sono equiparati ex lege ai titoli normalmente conseguiti.